

DEMANIO E PATRIMONIO: Cassazione Civile, Sezione Seconda, Ordinanza 25 ottobre 2023, n. 29560 in Giurisprudenza Italiana, n. 1/2024, pag. 9

1. Demanio e Patrimonio - Inizio, modificazioni e cessazione della demanialità - Cessazione (sclassificazione) - Beni pubblici appartenenti al patrimonio indisponibile - Perdita del loro carattere - Declassificazione tacita - Esclusione - Fattispecie

1. I beni pubblici appartenenti al patrimonio indisponibile, la cui destinazione all'uso pubblico deriva da una determinazione legislativa, non perdono il loro carattere per declassificazione tacita dovuta alla semplice circostanza della sospensione dell'uso per lunghissimo tempo. Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza della Corte d'appello che aveva qualificato patrimonio indisponibile l'area, inizialmente appartenuta all'ente Opera Nazionale Maternità e Infanzia, vincolata dalla legge, che aveva trasferito il detto patrimonio al comune, allo svolgimento di funzioni relative agli asili nido e ai consultori comunali.

Svolgimento del processo

1. Con citazione notificata in data 13 dicembre 2007, E.E. convenne in giudizio il Comune di Roma, chiedendo fosse dichiarato, in suo favore, l'acquisto per usucapione di una porzione immobiliare sita in Roma, consistente in un'area interclusa tra i numeri civici (Omissis), identificata nel NCT al fgl (Omissis). A sostegno della pretesa, l'attore assunse di aver mantenuto il possesso dell'area da oltre trent'anni in maniera pacifica, continuata ed ininterrotta, avendo adibito il terreno ad uso autorimessa di mezzi personali e della propria impresa individuale e avendo realizzato a propria cura e spese, un magazzino e una tettoia e di aver provveduto alla pavimentazione stradale e alla recinzione.

Il Comune di Roma rilevò l'insussistenza di una situazione di possesso utile ad usucapire in ragione dell'appartenenza del bene al patrimonio indisponibile dell'ente.

Con sentenza n. 14900 del 2012, il Tribunale di Roma accolse la domanda.

2. Con sentenza n. 3861 del 2022 la Corte d'appello di Roma, nel contraddittorio con B.B., C.C., D.D. e A.A. quali eredi di E.E. deceduto nel corso del giudizio e della Ligestra Due Srl (poi incorporata in FINTECNA s.p.a.), chiamata in causa in grado di appello per istanza di E.E., rigettò la domanda, in accoglimento dell'impugnazione del Comune: ritenne infatti che il bene controverso insuscettibile di usucapione perchè compreso nel patrimonio indisponibile del Comune in quanto vincolato per legge ad una pubblica funzione.

3. Avverso questa sentenza ha proposto ricorso per cassazione A.A., affidandolo a due motivi; gli altri eredi, B.B., C.C. e D.D., Roma Capitale e FINTECNA Spa sono rimasti intimati.

Motivi della decisione

Preliminarmente deve rilevarsi che il contraddittorio nei confronti di Roma Capitale non è stato correttamente instaurato.

Il ricorso è stato, infatti, inizialmente notificato non alla PEC del difensore costituito in appello, indicata in atti, ma all'indirizzo generale "(Omissis)".

Deve allora considerarsi che l'indirizzo proprio del difensore costituito per l'Ente non coincide con quello generale dell'Avvocatura di appartenenza.

Lo ius postulandi degli avvocati dello Stato, infatti, è organico, nel senso che non deriva da un mandato, ma direttamente dalla legge, dinanzi a tutte le giurisdizioni ed in qualunque sede, anche nei casi nei quali le norme ordinarie richiedono quello speciale (R.D. n. 1611 del 1933, art. 1, comma 2), perchè il rapporto tra amministrazione difesa e Avvocatura erariale è un rapporto interno, non rilevante nel processo; lo ius postulandi del difensore dell'Ente territoriale, invece, anche quando sia stato istituito un ufficio dell'Avvocatura, deriva dallo specifico mandato, sicchè tutta l'attività difensiva svolta nel giudizio è riferibile soltanto alla persona dell'avvocato costituito, non all'Avvocatura in sè.

Conseguentemente, deve ritenersi che anche per Roma Capitale il domicilio digitale, come previsto dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 sexies, conv. con modif. in L. n. 221 del 2012, modificato dal D.L. n. 90 del 2014, conv., con modif., in L. n. 114 del 2014, coincida con l'indirizzo PEC (posta elettronica certificata) che ciascun avvocato ha indicato al Consiglio dell'Ordine di appartenenza e che, per il tramite di quest'ultimo, è inserito nel Registro Generale degli Indirizzi Elettronici (ReGIndE) gestito dal Ministero della giustizia; soltanto questo indirizzo è qualificato ai fini processuali ed è idoneo a garantire l'effettiva difesa, sicchè la notificazione di un atto giudiziario ad un indirizzo PEC riferibile - a seconda dei casi - alla parte personalmente o al difensore, ma diverso da quello inserito nel ReGIndE, è nulla, restando del tutto irrilevante la circostanza che detto indirizzo risulti ugualmente dall'Indice Nazionale degli Indirizzi di Posta Elettronica Certificata (INI-PEC) (in tal senso Consiglio di Stato, Sez.VI giurisdizionale, n. 3562 del 6/5/2021, che ha dichiarato nulla una notifica effettuata a Roma Capitale, come nella fattispecie, alla pec (Omissis)).

La notifica del ricorso è stata poi rinnovata, per autonoma iniziativa del ricorrente, pure alla PEC indicata dall'avvocato difensore, ma soltanto in data 26 giugno 2023 dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza (avvenuta in data 7/6/2023): anche questa notifica non è perciò valida, perchè dopo un anno avrebbe dovuto essere effettuata all'indirizzo proprio dell'Ente, indicato per la notifica degli atti giudiziari, non al suo difensore, in applicazione dell'art. 330 c.p.c., u.c. secondo cui, dopo un anno dalla pubblicazione della sentenza l'impugnazione, se è ancora ammessa dalla legge, si notifica personalmente a norma degli artt. 137 c.c. e ss..

Ciononostante, questa Corte ritiene di non dover disporre la rinnovazione della notificazione del ricorso all'indirizzo proprio di Roma Capitale: per le ragioni di seguito esposte, infatti, il ricorso è

infondato e nel rispetto del principio della ragionevole durata del processo, devono essere evitati ed impediti comportamenti che ostacolano una sollecita definizione del giudizio; tra questi, rientrano quelli che si traducono in un inutile dispendio di attività processuale e in formalità superflue perchè non giustificate dalla struttura dialettica del processo (cfr. Sez. 1 -, Ordinanza n. 6924 del 11/03/2020).

1. Ciò precisato, con il primo motivo, articolato in riferimento all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 la ricorrente ha lamentato la nullità della sentenza per violazione "dell'integrità delle parti nel processo, in particolare violazione degli artt. 111 Cost., comma 2 e art. 132 c.p.c." (così in ricorso), perchè la Corte d'appello, pur avendo accolto l'istanza di chiamata in causa della FINTECNA Spa (già Ligestra Due Srl), in realtà non ha riportato la società nè nell'intestazione della sentenza nè tanto meno nel dispositivo, nella statuizione sulle spese.

1.1. Il motivo è infondato. In disparte ogni considerazione sull'interesse alla proposizione di questa censura, deve rilevarsi che in motivazione la Corte ha esplicitamente fatto riferimento alla società chiamata e ne ha escluso la legittimazione passiva; ha, pertanto, pronunciato la decisione anche nei confronti della società, pur non riportandone il nome in intestazione.

Per principio consolidato, invero, l'omessa o inesatta indicazione del nome di una delle parti nell'intestazione della sentenza va considerata un mero errore materiale, emendabile con la procedura di cui agli artt. 287 e 288 c.p.c., quando dal contesto della sentenza - come nella fattispecie - risulti con sufficiente chiarezza l'esatta identità di tutte le parti e comporta, viceversa, la nullità della sentenza qualora da essa si deduca che non si è regolarmente costituito il contraddittorio, ai sensi dell'art. 101 c.p.c. e quando sussiste una situazione di incertezza, non eliminabile a mezzo della lettura dell'intero provvedimento, in ordine ai soggetti cui la decisione si riferisce (Sez. 6 - 3, n. 19437 del 18/07/2019; Sez. 1, n. 14106 del 23/05/2023).

2. Con il secondo motivo, articolato in riferimento al n. 3 del comma I dell'art. 360 c.p.c., A.A. ha invece prospettato la violazione e falsa applicazione della L. 23 dicembre 1975, n. 689, art. 5 e dell'art. 826 c.c.: la Corte d'appello avrebbe ritenuto erroneamente che il bene si appartenesse al patrimonio indisponibile, sebbene manchi un atto amministrativo che lo destina ad uso pubblico e mancherebbe altresì la concreta utilizzazione del bene, cioè il secondo requisito per riconoscere l'indisponibilità.

2.1. Il motivo è inammissibile in quanto non conferente alla ratio decidendi fondata correttamente su principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte.

Nella sentenza impugnata, infatti, la Corte territoriale ha rilevato che il bene per cui è giudizio apparteneva all'Opera nazionale maternità e infanzia (OMNI), ente disciolto con L. 23 dicembre 1975, n. 698; allo scioglimento, il patrimonio immobiliare è stato trasferito dall'art. 5 della stessa

legge alle Province e ai Comuni "dove i beni sono ubicati in corrispondenza dell'attribuzione di funzioni di cui ai precedenti artt. 3 e 4"; all'art. 3 era proprio previsto che "le funzioni amministrative relative agli asili nido e ai consultori comunali" fossero attribuite ai Comuni per essere esercitate in forma singola o associata, ai sensi dell'art. 118 Cost., comma 1.

Su queste premesse, richiamando la pronuncia di questa Corte n. 1741 del 2018, la Corte d'appello ha escluso altresì che l'atto ricognitivo del patrimonio di Ligestra Due Srl , in cui risultava il bene qui conteso, potesse avere efficacia costitutiva e modificare la natura di bene patrimoniale indisponibile dell'area per cui è giudizio; quindi, in conformità alla giurisprudenza di questa Corte in materia di usucapione dei beni dei disciolti enti ospedalieri (Cass. Sez. 2, n. 30720 del 27/11/2018), la Corte d'appello ha affermato che, nella specie, la circostanza dirimente per riconoscere la natura di patrimonio indisponibile di un bene fosse la scelta operata dal legislatore, senza che occorresse alcun ulteriore provvedimento della pubblica amministrazione, ovvero un'effettiva destinazione al servizio pubblico nel momento del trasferimento del bene da un ente disciolto ad un altro per le medesime funzioni.

Così decidendo, la Corte romana ha correttamente applicato un principio consolidato, secondo cui la declassificazione dei beni appartenenti al patrimonio indisponibile, la cui destinazione all'uso pubblico deriva da una determinazione legislativa, deve avvenire in virtù di atto di pari rango, e non può, dunque, trarsi da una condotta concludente dell'ente proprietario, postulando la cessazione tacita della patrimonialità indisponibile, così come della demanialità, che il bene abbia subito un'immutazione irreversibile, tale da non essere più idoneo all'uso della collettività, senza che a tal fine sia sufficiente la semplice circostanza obiettiva che detto uso sia stato sospeso per lunghissimo tempo (Cass. Sez. 2, n. 2962 del 27/02/2012).

3. Il ricorso è perciò rigettato. Non vi è luogo a statuizione sulle spese perchè nessuno degli intimati ha svolto difese.

Stante il tenore della pronuncia, va dato atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Conclusione

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile della Corte suprema di Cassazione, il 13 ottobre 2023.